



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. **FS Area 2-1-DG**
Rif.
Allegati

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Consigli di disciplina
c/o i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza
dei Geometri Liberi Professionisti

Oggetto: sentenze CN

Al fine di assicurare un'adeguata conoscenza delle prime indicazioni giurisprudenziali espresse dal Consiglio Nazionale in tema di **illiceità deontologica della condotta degli "iscritti con grave morosità [CIPAG]"**, si tramettono le sentenze nn. 13, 15 e 16 del 24-29 maggio c.a.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

N. 13/2017 Reg. Ric.
N. 9/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, composto dagli Ill.mi Sigg.ri:

1. Geom. Maurizio	SAVONCELLI	Presidente
2. Geom. Antonio	BENVENUTI	Vice Presidente
3. Geom. Ezio	PIANTEDOSI	Segretario
4. Geom. Giuseppe	FORESTO	Consigliere
5. Geom. Serafino	FRISULLO	Consigliere
6. Geom. Cesare D.	GALBIATI	Consigliere
7. Geom. Marco	NARDINI	Consigliere
8. Geom. Enrico	RISPOLI	Consigliere
9. Geom. Pasquale	SALVATORE	Consigliere, Relatore
10. Geom. Fausto	SAVOLDI	Consigliere
11. Geom. Giuliano	VILLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal Geom. ██████████ – elettivamente domiciliato presso il suo studio in ██████████ - avverso la deliberazione del “*Collegio di disciplina n. 4 del Consiglio provinciale di disciplina di ██████████*” del 14 dicembre 2015, di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione per irregolarità contributiva CIPAG e correlative violazioni deontologiche.

FATTO

- Con deliberazione collegiale del 14 dicembre 2015, il Consiglio di disciplina del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di ██████████ disponeva nei confronti del Geom. ██████████ “*la sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato dall’Albo Professionale [...]*”, a causa della “*condotta recidiva dell’iscritto in ordine al mancato pagamento degli oneri contributivi previdenziali*”. Nello specifico, il collegio (di disciplina) giudicante, rilevata detta inadempienza e, quindi, “*il disinteresse da parte del [...] ██████████ all’appartenenza di categoria [...], così come per gli obblighi che ne conseguono*”, aveva “*ravvisa[to] nella condotta del [...] predetto] un comportamento deontologicamente [...] scorretto*”.

Avverso tale deliberazione, notificatagli il 13 gennaio 2016, il ██████████ proponeva ricorso al Consiglio Nazionale, eccependone l’illegittimità per eccesso di potere e violazione o falsa applicazione di legge. Segnatamente, il ricorrente deduceva : (i) la sproporzionalità della “*sanzione disciplinare inflitta[gli..., in quanto] non adeguata alla reale portata dell’illecito commesso*”; (ii) l’erroneo accertamento circa l’inosservanza delle norme deontologiche (in tesi violate), posto che l’inadempienza contributiva ascrittagli “*non può costituire [nella specie...] un disinteresse*







all'appartenenza di categoria ed agli obblighi che ne conseguono" (in considerazione, soprattutto, delle gravi difficoltà economiche addotte); (iii) l'erronea applicazione dell'art. 11 del r.d. n. 274/29 e dell'art. 2 della legge n. 536/49, per aver "disatteso" che dette disposizioni, rispettivamente, "preveda[no] la sospensione solo come terza sanzione disciplinare, dopo quelle più lievi dell'avvertimento e della censura" e (nel sancire la mera facoltà di agire nei confronti degli iscritti morosi) rendano "ben possibile [di] infliggere una sanzione disciplinare inferiore alla pesantissima sospensione a tempo indeterminato decisa dal Consiglio di disciplina di [REDACTED]".

Il Consiglio di disciplina resistente non produceva le controdeduzioni al gravame.

Il ricorso è stato istruito ai sensi del d.m. 15 febbraio 1949.

L'udienza per la trattazione dell'impugnativa in oggetto è stata fissata per la seduta giurisdizionale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 24 maggio 2017, dandone notizia alle parti interessate con comunicazione del 14 marzo 2017.

In tale udienza il ricorso è stato deciso nel merito per i seguenti motivi di

DIRITTO

A prescindere dalla necessità o meno di inquadrare le problematiche afferenti la corretta ripartizione di ruoli e funzioni tra consiglio direttivo, consiglio di disciplina e collegio giudicante (quest'ultimo quale "articolazione" interna del secondo) come "questioni di competenza" (con la conseguente qualificazione dei relativi profili patologici come vizi di incompetenza assoluta e/o di incompetenza relativa), deve osservarsi che qualsivoglia iniziativa *disciplinare* irrispettosa delle specifiche ed inderogabili norme in *subiecta materia*, e *a fortiori* di quelle che sanciscono le (uniche!) sanzioni applicabili al professionista incolpato, costituisce un'insanabile violazione di legge che - quantunque riferibile ad un atto procedimentale - è senz'altro idonea a riflettersi sulla validità (formale e sostanziale) di tutti i provvedimenti (anche connessi) alla cui adozione essa abbia condotto.

Ne inferisce che questo Giudice non può esimersi dal rilevare d'ufficio l'erronea applicazione, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 2 (commi 2 e 3) della legge 3 agosto 1949, n. 536. Norma che, lungi dal contemplare un (ulteriore, vero e proprio) provvedimento disciplinare, stabilisce soltanto una misura facoltativa che il Consiglio *direttivo* può decidere di disporre nei confronti degli iscritti "che non adempiono al versamento [...] dei contributi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382". In altri termini, la sospensione dall'esercizio professionale ivi sancita (che, non a caso, "non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Collegio...", quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute") postula un'irregolarità amministrativo-contabile che differisce chiaramente dal presupposto sul quale invece si fonda una sanzione disciplinare, vale a dire la violazione del codice deontologico. Ed è per questa ragione, peraltro, che la competenza all'adozione di tale misura si radica (ancora oggi!) in capo ai Consigli direttivi dei Collegi territoriali, senza deferimento alcuno a favore dei Consigli di disciplina (ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 137/2012).

Mentre - e per converso - deve rilevarsi che la morosità, *recte* l'inadempimento (ancorché reiterato nel tempo) dell'obbligo di contribuzione nei confronti della propria Cassa di previdenza, rende il professionista passibile unicamente di una sanzione disciplinare (ex artt. 11 e seguenti del r.d. n. 274/29). Ma ciò - si badi! - solo nella misura in cui (per la sussistenza di fatti circostanziati) sia possibile esprimere un giudizio di disvalore deontologico con riferimento al singolo comportamento: non per l'irregolarità contributiva in quanto tale l'iscritto può essere incolpato (e sanzionato) in sede disciplinare, ma solo se la *mora debendi* di cui trattasi denoti una condotta (complessivamente considerata) contraria a principi e(o) regole dell'etica professionale. Poiché solo

detta condotta, ossia le norme deontologiche in tesi violate possono giustificare l'esercizio di un'azione disciplinare!

Non v'è chi non veda, infatti, che a ragionare diversamente si finirebbe con l'ammettere la sottoponibilità a procedimento disciplinare di soggetti e fatti assolutamente avulsi dall'ambito della deontologia, oppure – cosa ancor più grave – estranei allo stesso ordinamento professionale: come deve ineluttabilmente riconoscersi con riferimento alla CIPAG, che - al pari di qualsiasi altra Cassa di previdenza (avente un'organizzazione) privata - cura precipuamente un interesse (pubblico) dei professionisti, e giammai può reputarsi preposta alla tutela di interessi professionali!

Del resto, la fondatezza della ricostruzione testé prospettata trova conferma nella previsione normativa espressa (operata dunque dal legislatore, con fonte primaria) di cui all'art. 17, comma 5, della legge 20 ottobre 1982 n. 773, a tenore del quale "l'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali], non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo". Orbene, è di lapalissiana evidenza che da siffatta statuizione normativa – la quale, trovando o meno attuazione con un regolamento *secundum legem*, comporta ope legis una determinata sanzione disciplinare per una specifica inosservanza degli obblighi nei confronti della CIPAG – discende inevitabilmente che nessun'altra irregolarità contributiva può essere ascritta *ex se* come illecito deontologico al professionista inadempiente, ma essa deve necessariamente tradursi in un contegno deontologicamente rilevante.


Tornando all'esame della fattispecie per cui è causa, il Consiglio di disciplina del Collegio di [REDACTED] aveva quindi l'obbligo di seguire pedissequamente l'iter delineato dall'art. 12 del r.d. n. 274/29, giungendo – se del caso – alla definizione del procedimento *disciplinare* con una delle sanzioni tassativamente previste dal precedente art. 11.

P.Q.M.


Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in considerazione della violazione di norme (procedurali e sostanziali) rilevata, accoglie il ricorso, annullando - per l'effetto - la deliberazione impugnata, e rinviando gli atti al consiglio di disciplina del Collegio dei Geometri di [REDACTED] per una nuova valutazione dell'affare disciplinare *de quo* in conformità alle regole di rito enunciate nella parte motiva.

Così deciso in Roma, 24 maggio 2017.

IL SEGRETARIO
(Geom. Ezio Piantedosi)



IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)



Depositato nella Segreteria
dei Consigli Nazionali Professionali
Roma, li. 29 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO
Marta ALLOCCA






Per copia conforme all'originale
Roma, 30/5/2017

Il Funzionario



N. 15/2017 Reg. Ric.
 N. 15/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, composto dagli Ill.mi Sigg.ri:

1. Geom. Maurizio	SAVONCELLI	Presidente
2. Geom. Antonio	BENVENUTI	Vice Presidente
3. Geom. Ezio	PIANTEDOSI	Segretario
4. Geom. Giuseppe	FORESTO	Consigliere
5. Geom. Serafino	FRISULLO	Consigliere
6. Geom. Cesare D.	GALBIATI	Consigliere
7. Geom. Marco	NARDINI	Consigliere
8. Geom. Enrico	RISPOLI	Consigliere, Relatore
9. Geom. Pasquale	SALVATORE	Consigliere
10. Geom. Fausto	SAVOLDI	Consigliere
11. Geom. Giuliano	VILLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal Geom. ██████████ – rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ██████████ ██████████ - avverso la deliberazione del Consiglio di disciplina presso il Collegio dei Geometri e GL di ██████████ del 29 ottobre 2015, di cancellazione dall'Albo per morosità contributiva CIPAG e correlative violazioni deontologiche.

FATTO

A seguito della comunicazione del Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri - CIPAG, con cui veniva segnalata la posizione di “grave morosità contributiva” (anche) del Geom. ██████████ al fine dell'adozione di adeguato provvedimento disciplinare, il Consiglio di disciplina del Collegio dei Geometri di ██████████ deliberava, in data 29 ottobre 2015, di comminare al predetto la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo (ai sensi dell'art. 11 e ss. del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274). E ciò in quanto il professionista medesimo “*si è reso responsabile di una condotta gravemente lesiva dei suoi doveri [...] di correttezza, dignità [...] e lealtà [...] concretantesi nella morosità nei confronti della Cassa per almeno trenta anni [...]*”. Avverso tale delibera, notificatagli il 22 febbraio 2016, il geom. ██████████ proponeva ricorso al

u

1



Consiglio Nazionale il successivo 18 marzo, eccependone l'illegittimità per violazione di legge e eccesso di potere. Segnatamente, il ricorrente deduceva i seguenti vizi: "1. *Violazione e falsa applicazione dell'art 12 c. 2, 3, 4 e 5, e ss. del Regio Decreto n. 274/29*"; "2. *Violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale Decreto Legislativo, Testo Coordinato 07/03/2005 N° 82, G.U. 16/05/2005*"; "3. *Violazione ed eccesso di potere per omessa o carente motivazione*"; "4. *Violazione e falsa applicazione dell'art 17 c. 5 e 6 L. 773/82 e deliberazione del 17.9.2014 Consiglio Nazionale Geometri*"; "5. *Mancanza assoluta di inadempimento*". Per tali ragioni il █████ chiedeva dunque l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Il Consiglio di disciplina resistente produceva le proprie controdeduzioni al gravame.

Il ricorso è stato istruito ai sensi del d.m. 15 febbraio 1949.

L'udienza per la trattazione dell'impugnativa in oggetto è stata fissata per la seduta giurisdizionale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 24 maggio 2017, dandone notizia alle parti interessate con comunicazione del 14 marzo 2017.

In tale udienza il ricorso è stato deciso nel merito per i seguenti motivi di

DIRITTO

Deve preliminarmente rilevarsi, con riferimento alla domanda cautelare formulata nel ricorso, che l'impugnativa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza utile. Tale circostanza assorbe qualsivoglia considerazione in ordine all'istanza di sospensione del provvedimento impugnato avanzata dal █████

Come anticipato in narrativa, con il primo motivo di ricorso il █████ deduce una presunta violazione di legge con riferimento alla mancata audizione (dell'indagato) nel corso delle indagini preliminari, e quindi un ipotetico difetto di contraddittorio, anche per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, in spregio al diritto di difesa dell'incolpato.

Il motivo è infondato in diritto e non merita accoglimento.

Occorre anzitutto osservare che la legge 7 agosto 1990 n. 241 si applica ai procedimenti disciplinari *de quibus* solo in quanto compatibile con le norme *speciali* (ancorché antecedenti a tale legge) dettate con riferimento alla natura specifica (sanzionatoria) dei provvedimenti (finali) alla cui emanazione sono preordinati. E dette norme speciali sono fondamentalmente quelle contenute nell'art. 12 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274.

Orbene, dalla disciplina in *subiecta materia* si evince agevolmente (contrariamente alla confusione che invece tenta di ingenerare il ricorrente) che la comunicazione dell'avvio, *recte* di apertura del procedimento disciplinare è (*implicita* e) contestuale alla convocazione alla seduta di trattazione, quale unico atto richiesto *ex lege* ai fini della valida instaurazione del contraddittorio formale, nel rispetto e a garanzia del diritto di difesa dell'*incolpato*. Mentre, e per converso, l'intera fase delle cosiddette indagini preliminari, anteriore all'apertura del procedimento disciplinare (e, in quanto tale, solo eventuale!), non soggiace affatto a particolari regole procedurali (come è comprovato dal riferimento normativo alla semplice audizione dell'*indagato*, diversa da un interrogatorio in senso tecnico dell'*incolpato*).

Ciò posto, deve ritenersi che nella fattispecie – in cui erano rilevabili *per tabulas* i fatti e gli addebiti che avrebbero condotto all'apertura del procedimento disciplinare – il Consiglio di



disciplina ha regolarmente esercitato l'azione disciplinare senza il previo espletamento di indagini preliminari (che – giova ripeterlo – differiscono dagli atti dell'istruttoria formale vera e propria!). Ne inferisce che il █████ non ha assolutamente nulla di cui lamentarsi con riguardo alla corretta instaurazione del contraddittorio *in pendenza* del procedimento disciplinare a suo carico, atteso che non si può non dare rilievo in punto di fatto alla circostanza che la (vera) comunicazione di avvio del procedimento disciplinare della cui mancanza l'odierno ricorrente si duole gli è stata inviata a mezzo PEC dell'8 ottobre 2015. Ed a nulla vale obiettare che tale comunicazione non sarebbe legittima, in quanto difforme dal dettato dell'art. 15 del r.d. n. 274/29 (oltre che in contrasto con la disciplina del CAD). L'inconferenza (e l'incoerenza) argomentativa nelle deduzioni del █████ sul punto è infatti di piana evidenza: il citato art. 15 si riferisce solo ed esclusivamente alle "*decisioni [...] in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo [...]*", mentre alcuna forma particolare è prescritta dal precedente art. 12 con riferimento invece agli atti endoprocedimentali (tra cui l'avviso di convocazione dell'incolpato alla seduta di discussione del procedimento disciplinare). A ciò deve aggiungersi, per quanto occorrer possa, che il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, nel modificare l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, ha definitivamente sancito l'equipollenza della "*trasmissione del documento informatico per via telematica [...] alla notificazione per mezzo della posta*". Pertanto, in ordine agli effetti della comunicazione trasmessa a mezzo PEC, cui sia seguita la ricevuta (automatica) di consegna al destinatario, deve ineluttabilmente ritenersi operativa la presunzione di conoscenza *ex art. 1335 c.c.* degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario; presunzione che (come ricorda lo stesso ricorrente) sussiste in virtù del solo fatto oggettivo che l'atto pervenga nel luogo indicato dalla norma, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, la quale prova nella fattispecie non può certo considerarsi fornita dal █████ per via dell'affermazione che "*[...egli] ignorava l'esistenza di una casella PEC a suo nome e, comunque, non ne ha mai fatto uso [...]*" (cfr. Cass. civ. Sez. II, 29 aprile 1999, n. 4352). Da quanto testé esposto discende quindi che anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento giuridico.

Con il terzo motivo di ricorso il █████ contesta sostanzialmente l'inosservanza dell'obbligo di motivazione per omessa indicazione (nel provvedimento impugnato) della "*tipologia della infrazione disciplinare contestata al professionista*".

Sennonché, neppure tale vizio appare *prima facie* sussistente, e le prospettazioni di parte ricorrente risultano infondate, in fatto e in diritto.

Questo Giudice ha più volte chiarito che la motivazione del provvedimento sanzionatorio non esige una completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito deontologico, né una descrizione analitica delle norme e(o) principi dell'etica (professionale) in tesi violati, essendo invece sufficiente una spiegazione particolarmente concisa, che tuttavia indichi quantomeno gli elementi essenziali sulla base dei quali il giudizio di disvalore (deontologico) è stato espresso. In altri termini: è bastevole che il collegio (di disciplina) giudicante giustifichi l'uso del potere discrezionale attribuitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ritenute di preponderante rilievo, poiché l'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio non può ritenersi violato laddove, anche a prescindere dal testo letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta, e(o) quando chi legge sia comunque posto in condizione di cogliere la ragione di fondo che sorregge il provvedimento sanzionatorio, in quanto tale incompatibile con la mera espressione di un immotivato "comando" (*stat pro ratione voluntas*). E che, nel caso di specie,



i fatti (definitivamente) addebitati al █████ fossero le irregolarità contributive CIPAG, ripetute e protratte nel tempo (e, perciò, una condotta complessiva deplorabile sotto il profilo deontologico, in quanto contraria ai *“doveri di correttezza, dignità [...] e lealtà nei confronti della categoria professionale tutta”*), è fuori discussione!

Lo stesso dicasi quindi ai fini della validità della contestazione dell'illecito deontologico ascritto all'incolpato: il rinvio (anche negli atti endoprocedimentali) alle suddette irregolarità contributive era più che sufficiente per la corretta individuazione dei fatti che hanno generato la responsabilità deontologica del █████ e sui quali dunque si sarebbe incentrato il giudizio del Consiglio di disciplina, perché - in generale - *“la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di disculparsi. Pertanto, anche il riferimento a fatti oggetto di un accertamento effettuato aliunde è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato il quale, attraverso tale riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese”* (così, *ex multis*, Cassazione civile sez. III 26 maggio 2011 n. 11608).

Dalle considerazioni che precedono deve inevitabilmente trarsi l'inconsistenza delle argomentazioni svolte dal █████ con gli ultimi due motivi di ricorso, al fine di eccepire pure una presunta insussistenza dell'illecito deontologico ascrittogli, e che invece è esclusa *in nuce* proprio dal summenzionato rinvio alle inadempienze contributive CIPAG: in relazione alle quali è stato (semplicemente) espresso un giudizio di disvalore deontologico, senza operare una diversa qualificazione delle stesse! Infatti, non v'è chi non colga che a ragionare diversamente, come fa il █████ nel pretendere una *“fattispecie incriminatrice”*, si finirebbe con legittimare l'elaborazione - per via della *“casistica”*? - di vere e proprie figure di illecito, in aperto contrasto con il noto principio di atipicità dei comportamenti deontologicamente rilevanti. E, a riguardo, alcun rilievo può volersi (assennatamente) attribuire al fatto che l'art. 17, commi 5 e 6, della legge n. 773/82 prevede(sse) *expressis verbis* come fattispecie di illecito disciplinare (unicamente) *“l'omissione, il ritardo oltre i 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali...]”*, oppure che - per converso - non ci sia altra norma (legislativa o regolamentare) di ugual tenore per una diversa infrazione previdenziale. Alla difesa del █████ deve evidentemente ricordarsi che siffatta previsione normativa espressa, lungi dall'escludere aprioristicamente la possibilità di valutare sotto il profilo squisitamente deontologico ogni altra irregolarità CIPAG, determina soltanto il venir meno del potere (discrezionale) dell'organo di disciplina di fronte a un giudizio di disvalore deontologico dettato *ex lege* (dove, cioè, è stato lo stesso legislatore a sancire direttamente l'illiceità deontologica di quella specifica inadempienza, stabilendo altresì la sanzione da applicarsi e prevedendo - coerentemente - che *“l'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini”*). Non deve, pertanto, ritenersi preclusa *ope legis* la sottoponibilità a procedimento disciplinare del professionista in tutti gli altri casi di inosservanza degli obblighi previdenziali (nonostante anche l'eventuale regolarizzazione della sua posizione nelle more del procedimento medesimo!), ogni qualvolta tali violazioni, *recte* il comportamento assunto dal soggetto *“inadempiente CIPAG”* sia suscettibile di essere considerato pregiudizievole per il decoro e la reputazione dell'intera Categoria.

Ne consegue, da ultimo, che prive di pregio si manifestano altresì le dissertazioni del █████ sull'asserita prescrizione dei contributi CIPAG non versati, posto che il *thema decidendum* del giudizio disciplinare non è l'accertamento di (specifiche) infrazioni previdenziali, ma - come s'è



innanzi chiarito – del contegno deontologicamente deplorabile in cui dette irregolarità si siano tradotte.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati respinge il ricorso come sopra proposto.

Così deciso in Roma, 24 maggio 2017.

IL SEGRETARIO
(Geom. Ezio Plantadosi)

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

Depositato nella Segreteria
dei Consigli Nazionali Professionali
Roma, li... **29** MAG. 2017.....



IL FUNZIONARIO
Maria ALLOCCA



Per copia conforme all'originale
Roma, ... **30/5/2017**

Il Funzionario

N. 16/2017 Reg. Ric.

N. 13/2016 Reg. Ric.
N. 37/2016 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, composto dagli Ill.mi Sigg.ri:

1. Geom. Maurizio	SAVONCELLI	Presidente
2. Geom. Antonio	BENVENUTI	Vice Presidente
3. Geom. Ezio	PIANTEDOSI	Segretario
4. Geom. Giuseppe	FORESTO	Consigliere, Relatore
5. Geom. Serafino	FRISULLO	Consigliere
6. Geom. Cesare D.	GALBIATI	Consigliere
7. Geom. Marco	NARDINI	Consigliere
8. Geom. Enrico	RISPOLI	Consigliere
9. Geom. Pasquale	SALVATORE	Consigliere
10. Geom. Giuliano	VILLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi proposti dal Geom. ██████████ – rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ██████████ - avverso le deliberazioni del Consiglio di disciplina del Collegio dei Geometri e GL di ██████████ del 12 ottobre 2015 e del 7 giugno 2016, di sospensione – della durata di mesi sei – dall'esercizio della libera professione per morosità contributiva CIPAG e correlative violazioni deontologiche.

FATTO

A seguito della comunicazione del Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri - CIPAG, con cui veniva segnalata la posizione di "grave morosità contributiva" (anche) del Geom. ██████████ al fine dell'adozione di adeguato provvedimento disciplinare, il Consiglio di disciplina del Collegio dei Geometri di ██████████ deliberava, in data 12 ottobre 2015, di comminare al predetto la sanzione della sospensione – per la durata di mesi sei - dall'esercizio della professione.

Avverso tale delibera, notificatagli l'8 febbraio 2016, il geom. ██████████ proponeva ricorso al Consiglio Nazionale il successivo 9 marzo, eccependone l'illegittimità per violazione di legge e eccesso di potere. Segnatamente, il ricorrente deduceva i seguenti vizi: "I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 24 Costituzione"; "II. Violazione e falsa applicazione

→
ma

h
○



dell'art. 12 R.D. 274/1929 e dell'art 24 Costituzione”; “III. Violazione dell'art. 3, comma 1, L. 241/90: illogicità e difetto di motivazione”; “IV. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta”; “V. Violazione dell'art. 3 Costituzione: disparità di trattamento.” Per tali ragioni il ricorrente chiedeva dunque l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento sanzionatorio del 12 ottobre 2015.

In data 29 giugno 2016 il Consiglio di disciplina del Collegio di ██████ trasmetteva al Consiglio Nazionale copia del verbale della delibera collegiale del precedente 7 giugno, avente ad oggetto “Annullamento d'ufficio e convalida in autotutela” del succitato provvedimento disciplinare. Ciò in quanto, preso atto dell’impugnativa proposta da quest’ultimo, e rilevato che “i profili di illegittimità [ivi] sollevati [...attenevano] alla motivazione del provvedimento sanzionatorio de quo, con riguardo specifico all’omessa individuazione delle condotte deontologicamente rilevanti, vale a dire delle violazioni di regole dell’etica professionale riconducibili alla irregolarità contributiva Cassa”, il Consiglio di disciplina aveva deciso “di sostituire [...] l’atto formale precedentemente adottato con [...una] determinazione sanzionatoria [...che] ad integrazione della parte motiva del [...primo] reca[va] la seguente motivazione: “Al fine di conformarsi alle regole dell’etica professionale il professionista ha il dovere di osservanza delle norme deontologiche, con riferimento precipuo ai canoni di correttezza, decoro e dignità. Ciò posto deve rilevarsi che l’inosservanza da parte del geometra ██████ degli obblighi contributivi Cassa si è tradotta nella violazione delle norme deontologiche che impongono al professionista di assumere una condotta rispettosa e trasparente nei confronti dei colleghi e della propria committenza, assicurando e garantendo – rispettivamente - una concorrenza leale e rapporti professionali improntati alla massima probità, al fine anche e soprattutto di non pregiudicare il decoro e la dignità dell’intera categoria.” ” Ed ancora: “ [...] trasgredendo ripetutamente alle norme in materia di contribuzione previdenziali il ██████ si è reso responsabile di una condotta deplorabile e perseguibile anche sul piano deontologico, di talché egli è passibile di sanzione disciplinare [...] ravvisandosi nella condotta contestata all’incolpato la violazione del “Codice di deontologia professionale dei Geometri”, con riguardo particolare agli artt. 2, 3, 5, e 28.”” Pertanto, il Consiglio di disciplina del Collegio di ██████ “ribadi[va...] il proprio giudizio di disvalore deontologico nei confronti del geometra ██████ comminandogli [nuovamente, ancorché con effetti retroattivi] la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), del R.D. 11/02/1929 n. 274.”

Nondimeno, anche contro quest’ultimo provvedimento sanzionatorio, notificato il 14 giugno 2016, il ██████ presentava ricorso al Consiglio Nazionale, producendo dei “motivi aggiunti” con cui riproponeva i medesimi vizi già dedotti nella precedente impugnativa. Inoltre, il ricorrente contestava ex novo: “VI. Violazione del principio di buona andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, dell’istruttoria e della motivazione, sviamento di potere, in relazione alla delibera di convalida del 7.06.2016”; “Violazione dell’art.21 nonies legge 241/90 per mancata indicazione delle ragioni di pubblico interesse”.

Il Consiglio di disciplina resistente non spiegava controdeduzioni ai gravami.

I ricorsi sono stati istruiti ai sensi del d.m. 15 febbraio 1949.



L'udienza per la trattazione delle impugnative in oggetto è stata fissata per la seduta giurisdizionale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 24 maggio 2017, dandone notizia alle parti interessate con comunicazione del 14 marzo 2017.

In tale udienza i ricorsi sono stati, rispettivamente, definito in rito l'uno e deciso nel merito l'altro per i seguenti motivi di

DIRITTO

Deve preliminarmente chiarirsi che questo Giudice dispone la riunione (per una "trattazione" congiunta) dei ricorsi in questione, posto che essi hanno ad oggetto la medesima materia del contendere e rilevato che l'adozione del *nuovo* provvedimento sanzionatorio - non meramente confermativo della sanzione precedente (già *sub judice*), ma ulteriore espressione della funzione disciplinare - comporta, da un lato, la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, e, dall'altro, l'esame del merito del gravame (successivamente proposto) per trasferimento dell'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all'invalidazione di quest'ultimo. A riguardo però, in considerazione soprattutto del fatto che il [REDACTED] con gli ultimi motivi del nuovo gravame (ovvero dei cd "*motivi aggiunti*") eccepisce altresì l'illegittimità della "*convalida*" del sanzione originaria per mezzo della delibera del 7 giugno 2016 (pur indicando correttamente quest'ultima come provvedimento impugnato), deve aggiungersi quanto segue:

- nella specie, con la delibera del 7 giugno 2016, non si è trattato di ratificare o rettificare semplicemente (come di norma avviene in presenza della "*convalida*" propriamente intesa) il provvedimento sanzionatorio precedente (rimuovendone dei vizi puramente materiali con efficacia *ex tunc*), ma di sostituire quest'ultimo con un nuovo atto formale, per mezzo dell'*annullamento* d'ufficio della prima delibera che fosse idoneo a sanarne i difetti sostanziali con efficacia retroattiva, ovvero facendo salvi gli effetti negativi già prodottisi in capo al professionista (e solo a causa di detta efficacia retroattiva vi si fa menzione di una portata "*convalidante*" delle *nuove* determinazioni sanzionatorie);
- proprio per le ragioni testé esposte deve escludersi che la delibera del 7 giugno 2016 possa configurarsi come un atto meramente confermativo della precedente sanzione, atteso che la "*integrazione*" (in un'accezione semantica - si badi! - equivalente al termine "*rielaborazione*") della motivazione postula necessariamente un *riesame* della decisione - sia pure mediante la sola rivalutazione degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata - in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione;
- in ordine alle ragioni di interesse pubblico (concreto) che - *ex art. 21 nonies* della legge n. 241/1990 - devono sorreggere l'autotutela decisoria (ovvero il potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l'intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli) deve rilevarsi che tale interesse sussiste fintanto che il provvedimento spieghi i propri effetti, anche e soprattutto in pendenza del giudizio instauratosi con l'impugnazione dello stesso. E ciò in quanto detto interesse pubblico può risiedere nella stessa necessità di evitare una pronuncia di annullamento del provvedimento. Sul punto, peraltro, è opportuno richiamare l'art. 5, comma 1, del d.m. 15 febbraio 1949 (recante "*Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri*"): disposizione che, nel sancire l'obbligo di depositare l'atto introduttivo del ricorso presso l'ufficio del Collegio territoriale, non è volta unicamente a consentire l'individuazione esatta della data della presentazione dell'impugnazione, ma è funzionale alla corretta e tempestiva instaurazione del contraddittorio verso il Consiglio di disciplina



resistente, il quale, ricevuto il gravame, non solo ha diritto all'immediata presentazione controdeduzioni, ma anche il potere (ancor prima di investire formalmente il giudice adito, qual è il Consiglio Nazionale) di provvedere puntualmente – in via di autotutela – all'annullamento d'ufficio del provvedimento che (in base ai motivi di ricorso) dovesse effettivamente appalesarsi illegittimo e(o) iniquo (in questi termini, *ex plurimis*, Cassazione civ., sez. III, n. 552/04). Ne inferisce, in definitiva, che il Consiglio di disciplina non può esercitare l'autotutela solo (ove il provvedimento abbia ormai esaurito i propri effetti, oppure, qualora lo stesso sia stato impugnato, quando si è già) in presenza della decisione del Giudice che ha deciso nel merito la controversia.

Da tutto quanto precede deve ineluttabilmente trarsi l'infondatezza del sesto e del settimo motivo di ricorso, con cui - per converso - la difesa del ricorrente muove erroneamente dal presupposto che con la (*nuova*) delibera del 7 giugno 2016 il Consiglio di disciplina abbia provveduto ad una "convalida" *stricto sensu* del giudizio di disvalore deontologico precedentemente espresso nei confronti del [REDACTED]

Tanto chiarito, e prima di passare definitivamente all'esame del merito del ricorso, è nondimeno opportuno – al fine di escludere *in nuce* accuse di denegata giustizia - spendere qualche parola anche in ordine alla misura cautelare originariamente richiesta dal [REDACTED]. Deve infatti puntualizzarsi che la stessa impugnativa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza utile, e tale circostanza avrebbe assorbito, in ogni caso, qualsivoglia considerazione sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, avanzata dal ricorrente con il primo gravame.

Orbene, con riferimento agli altri vizi dedotti nel (secondo) ricorso, si è già anticipato in narrativa che il [REDACTED] lamenta(va) *in primis* la violazione del diritto di difesa (dell'incolpato) per inosservanza dell'art. 3 comma 4, della legge n. 241/90, ossia per omessa indicazione nel provvedimento sanzionatorio dei termini entro cui impugnare l'atto medesimo.

La doglianza è priva di pregio giuridico e, pertanto, non merita accoglimento.

Deve invero rilevarsi che è ormai pacifico e consolidato, in dottrina e giurisprudenza, che l'inosservanza della disposizione succitata non inficia la validità dell'atto, ma comporta, tutt'al più, sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (così, *ex multis*, Corte di Cassazione civ. Sez. II, n. 6388/10). Da ciò discende l'evidente *error iuris* in cui è caduta nel caso di specie la difesa del [REDACTED] nel prospettare l'irregolarità in questione come vizio d'illegittimità del provvedimento impugnato: la stessa avrebbe potuto essere rilevata solamente dal giudice ai fini di un'eventuale rimessione in termini del ricorrente e, pertanto, soltanto qualora il [REDACTED] avesse spiegato tardivamente opposizione avverso la sanzione comminatagli; impugnazione che, tuttavia, nella fattispecie risulta regolarmente e tempestivamente prodotta!

Assolutamente pretestuose, prima che infondate, si appalesano invece le argomentazioni che parte ricorrente adduce(va) con il secondo motivo di ricorso, per contestare sempre una presunta violazione del diritto di difesa, che – a suo dire - discenderebbe anche dalla mancata convocazione (dell'incolpato) alla seduta collegiale (finale) del 12 ottobre 2015 : la tesi propugnata dal [REDACTED] sembra infatti poggiare sull'assunto (in astratto?) che la trattazione del *procedimento* possa articolarsi esclusivamente in diversi momenti interlocutori (e *partecipativi!*), ovvero che la "seduta di discussione" debba comportare la necessaria definizione *contestuale* del procedimento medesimo. Tuttavia non è dato comprendere sulla base di quali premesse (all'atto pratico) il ricorrente tenti di allegare siffatta ricostruzione, soprattutto ove si consideri che – per contro - nella fattispecie alcuna integrazione istruttoria è effettivamente seguita alla seduta consiliare del 21 settembre 2015 e che, per l'effetto, era agevolmente desumibile che l'organo giudicante si fosse semplicemente (e legittimamente) riservato di assumere una decisione (definitiva) in un secondo momento. Tanto più ove si consideri che, a fronte della *mera* dichiarazione del collegio giudicante



di “rinvia[re] la decisione [(sic!) ..., al fine di] acquisire ulteriori informazioni” (riportata nel verbale della riunione del 21 settembre 2015), il [REDACTED] (sebbene *ex post*, ma pur sempre prima della proposizione del ricorso) ha avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento e di accertare la mancata acquisizione di *ulteriori* “elementi di prova” a suo carico.

Per quanto infine riguarda l'ipotetico eccesso di potere, che il [REDACTED] deduce anche contro l'ulteriore provvedimento sanzionatorio comminatogli (nonostante la nuova motivazione in esso contenuta), deve rilevarsi l'assoluta inconferenza delle argomentazioni all'uopo svolte. Posto, infatti, che alcuna *figura sintomatica* (correttamente intesa!) di tale “vizio” può volersi ragionevolmente ravvisare nell'omessa ponderazione circa l'asserita iniquità delle disposizioni legislative sull'obbligo contributivo e(o) in ordine alla congetturata “responsabilità politico-gestoria” della CIPAG, al [REDACTED] deve evidentemente rammentarsi che il giudizio di disvalore *deontologico* è espressione di un potere *discrezionale* attribuito *ex lege* al solo Consiglio di disciplina. Un potere che nella fase decisionale incontra un limite (procedurale) unicamente nell'obbligo di fornire una congrua motivazione delle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le “contrapposte” posizioni soggettive coinvolte, giustificano il provvedimento sanzionatorio: la sussistenza di un condotta deontologicamente riprovevole, in quanto lesiva dell'integrità morale e dell'onorabilità della Categoria professionale di appartenenza. Ed è per tale ragione dunque che il Consiglio di disciplina ha opportunamente riesaminato la sanzione originariamente applicata al [REDACTED] “integrandone” la parte motiva con l'indicazione dei principi deontologici in tesi violati (a causa del mancato versamento, protratto negli anni, dei contributi previdenziali). Ma ciò non ha comportato affatto la “tipizzazione di un precetto per il caso specifico”, come invece - con incoerenza argomentativa - tenta artatamente di sostenere il ricorrente, quasi a voler pretendere che la motivazione del provvedimento sanzionatorio rechi altresì un “adeguato riscontro probatorio” (?), perché è proprio di questo che pare lamentarsi il [REDACTED] laddove si riferisce alla “*plena probatio della [sua] colpevolezza*”, ovvero quando menziona “*l'assenza di precedenti provvedimenti disciplinari, l'onestà del professionista, il suo impegno a voler sanare la propria posizione contributiva*”). Alla difesa del [REDACTED] sfugge probabilmente il fatto che in materia di sanzioni disciplinari è sufficiente la motivazione cd “sommaria”, *recte* “succinta”: il provvedimento disciplinare, cioè, non necessita di una motivazione diffusa, analitica, che si faccia carico di tutte le allegazioni e di tutte le risultanze procedurali, essendo invece bastevole una spiegazione particolarmente concisa, che tuttavia indichi quantomeno - anche solo sinteticamente e(o) *per relationem* (tramite rinvio agli atti istruttori) - gli elementi *essenziali* sulla base dei quali il giudizio di disvalore (deontologico) è stato espresso.

Né deve ritenersi necessaria una specifica motivazione in ordine al tipo di sanzione conseguentemente irrogata, che pure sembra però contestare l'odierno ricorrente al fine di eccepire la “sproporzionalità” della sospensione dall'esercizio della professione, e che lo stesso impropriamente definisce come “*la massima sanzione [applicabile]*” (qual è invece la cancellazione dall'albo!). Infatti, se è vero che (in teoria) la motivazione del provvedimento deve riferirsi anche alla scelta della sanzione comminata (nel caso concreto), è altrettanto innegabile che, in ragione dell'assiomatica correlazione tra quest'ultima e la stessa volontà sanzionatoria, risulta inesigibile un'ulteriore, specifica motivazione (*ad hoc?*) con riguardo esclusivamente alla “pena” comminata. Ma, al contrario, sul punto l'obbligo di motivazione deve considerarsi assolto quando la scelta della sanzione risulta (ragionevolmente) giustificata dalla gravità dei fatti e(o) illeciti ascritti al professionista (*res ipsa loquitur*), e quindi può dirsi inadempito soltanto quando chi legge non è posto in condizione di cogliere neppure la ragione di fondo che sorregge il provvedimento sanzionatorio, in quanto tale incompatibile con la mera espressione di un immotivato “comando” (*stat pro ratione voluntas*).

Da ultimo, per quanto occorrer possa, deve rilevarsi altresì la totale inconsistenza e pretestuosità dell'eccezione sulla presunta prescrizione dell'illecito deontologico ascritto al [REDACTED]: non per l'irregolarità contributiva in quanto tale egli è stato punito, ma perché la sua *mora debendi*

pluriennale (verso la CIPAG) ha implicato (altresi) una condotta (complessivamente considerata) contraria a principi e(o) regole dell'etica professionale. Perché solo tale condotta, si ripete, può giustificare l'esercizio di un'azione disciplinare! A nulla vale dunque obiettare che "all'omesso pagamento dei contributi dovuti alla Casa [...di previdenza] in relazione alle annualità risalenti ad oltre il quinquennio dalla data di avvio del procedimento disciplinare [...sarebbe sopraggiunto] il venir meno della qualifica di "grande moroso" del ricorrente", come se il *thema decidendum* del giudizio disciplinare fosse l'accertamento di (specifiche) inadempienze contributive.


Di alcuna considerazione è meritevole invece l'ipotetica disparità di trattamento che il ██████ apoditticamente adduce come (ulteriore) figura sintomatica dell'eccesso di potere di cui si sarebbe reso responsabile il Consiglio di disciplina resistente.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati dichiara improcedibile il primo ricorso (contro l'annullata delibera del 12 ottobre 2015) e respinge, perché infondato in fatto e in diritto, quello successivamente proposto dal ██████ avverso la deliberazione collegiale del 7 giugno 2016.

Così deciso in Roma, 24 maggio 2017.

IL SEGRETARIO
(Geom. Ezio Piantadosi)



IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)



Depositato nella Segreteria
dei Consigli Nazionali Professionali
Roma, il 29 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO
Marta ALLOCCA




Per copia conforme all'originale
Roma, il 30/5/2017
Il Funzionario

